Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 17 GIUGNO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1968-1983 (Legge 28 luglio 1967, n. 631 e decreto ministeriale 31 ottobre 1968) - Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 4 giugno 1970. Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(4499)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. **1325**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia del cristianesimo;
Archeologia romana e medioevale;
Storia del cinema;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Linguistica;
Estetica;
Dialettologia italiana.

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della psicologia;
Storia del cristianesimo;
Educazione degli adulti;
Statistica pedagogica;
Storia del cinema;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'arte contemporanea;
Linguistica;
Estetica.

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia del cristianesimo;
Storia del cinema;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia della critica letteraria;
Linguistica;
Estetica;
Dialettologia italiana.

Art. 68, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'insegnamento di gerontologia muta denominazione in quella di gerontologia e geriatria.

Art. 83. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente:

Genetica umana.

Art. 85. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente:

Genetica umana.

Art. 89. — Relativo al biennio propedeutico agli studi di ingegneria è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti per il 2° anno sono aggiunti i seguenti:

5) Tecnologie generali dei materiali;
6) Disegno II (differenziato secondo i corsi di laurea in ingegneria civile e in ingegneria meccanica).

Dopo l'art. 132 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo riguardante gli istituti della facoltà di architettura:

Art. 133. — Le cattedre degli insegnamenti tecnologico, scientifico e tecnico delle costruzioni, costituiscono l'istituto di costruzioni. Il materiale librario, bibliografico, l'attrezzatura tecnico-scientifica e quella didattica, i fondi e quant'altro messo a disposizione delle singole cattedre, costituisce la dotazione dell'istituto ed è indivisibile. All'istituto è altresì annesso il laboratorio ufficiale di prova dei materiali. Il direttore dell'istituto viene nominato dal consiglio di facoltà, uditi i professori ufficiali degli insegnamenti relativi alle cattedre sopra dette.

La direzione dell'istituto è esercitata collegialmente da una giunta costituita dal direttore, dai professori ufficiali di cui al paragrafo precedente, da un rappresentante degli assistenti a tali cattedre, nonchè da un rappresentante degli studenti regolarmente iscritto al triennio di applicazione.

Il direttore assume la responsabilità amministrativa dell'istituto e ne firma gli atti.

Dopo l'art. 168 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di « Servizio sociale ».

Scuola di servizio sociale

Art. 169. — Su concorde iniziativa delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche, viene istituita, presso la Università degli studi di Firenze, la scuola di servizio sociale, scuola diretta a fini speciali, ai sensi dell'art. 20, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. La scuola si propone di preparare i giovani all'esercizio professionale del servizio sociale. La scuola impartisce insegnamenti teorici di base ed insegnamenti relativi a discipline professionali integrati da esercitazioni e seminari.

La scuola, dopo un corso di studi triennale, conferisce il diploma di assistente sociale, previa discussione,

dinanzi ad una commissione nominata dal direttore, di una tesi scritta. Per l'ammissione alla scuola è richiesto un titolo di scuola media superiore valido per la immatricolazione ai vari corsi universitari.

Nella eventualità che le domande di ammissione siano superiori alle possibilità ricettive, tenendo conto delle strutture esistenti, il consiglio direttivo, di cui al successivo art. 172, può subordinare la iscrizione ad un esame concorso, stabilendo in tal caso il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 170. — I docenti della scuola sono scelti, per gli insegnamenti teorici di base, fra professori universitari di ruolo, incaricati, liberi docenti dell'Università di Firenze, assistiti per le esercitazioni ed i seminari da cultori della materia. Per le discipline professionali ed i tirocini pratici, fra assistenti sociali di riconosciuta competenza tecnica ed esperienza.

Art. 171. — I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, da eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, da lasciti, donazioni e dai relativi redditi. Tali proventi sono destinati a coprire le spese generali della scuola, quelle per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente ed amministrativo e per quant'altro occorrer possa per il funzionamento della scuola.

La gestione della scuola di servizio sociale, da costituirsi in azienda speciale, è retta dal consiglio di amministrazione dell'università ed è sottoposta a tutte le norme disciplinanti l'amministrazione e la contabilità delle università e degli istituti di istruzione superiore.

Art. 172. — Ai fini didattici la scuola di servizio sociale è retta da un consiglio direttivo del quale fanno parte il direttore, che lo presiede, ed i docenti della scuola, sia delle materie di base, che di quelle professionali.

Il direttore della scuola viene nominato con decreto rettorale, su proposta del consiglio direttivo, dura in carica un triennio ed è riconfermabile. Per la prima nomina, provvede direttamente il rettore, sentiti i presidi delle facoltà di giurisprudenza e scienze politiche. Tutti i docenti della scuola sono nominati per incarico annuale con decreto del rettore dell'università, su proposta del direttore della scuola, sentito il consiglio direttivo.

Art. 173. — Le tasse di immatricolazione e di esame sono quelle stabilite per la facoltà di giurisprudenza. La tassa annuale di iscrizione e frequenza è fissata dal consiglio di amministrazione in misura di L. 45.000. La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 174. — Il consiglio direttivo determina l'ordine degli studi, il regolamento didattico ed il programma dei tirocini; l'orario delle lezioni e delle esercitazioni. Decide, inoltre, su ogni altra questione inerente la carriera scolastica degli allievi, e la loro disciplina.

Art. 175. — Le materie ed i corsi di insegnamento, che dovranno avere carattere teorico-pratico, sono i seguenti:

1° *Anno*:

Materie di base:

Psicologia generale;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia I;
Elementi di diritto pubblico e di legislazione assistenziale;
Elementi di diritto privato;
Statistica;
Biologia e fisiologia umana;
Problemi attuali della pedagogia sociale e della educazione degli adulti.

Materia professionale:

Introduzione al servizio sociale.

2° *Anno*:

Materie di base:

Psicologia sociale;
Sociologia II;
Elementi di diritto penale e legislazione minorile;
Igiene e medicina sociale;
Igiene mentale (psichiatria e neuropsichiatria infantile);
Elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Materie professionali:

Servizio sociale individuale I;
Servizio sociale di gruppo I;
Servizio sociale di comunità I;
Ricerca sociale I;
Organizzazione ed amministrazione dei servizi sociali.

3° *Anno*:

Materie di base:

Psicologia clinica;
Lingua straniera (a scelta: francese, inglese, tedesco).

Materie professionali:

Servizio sociale individuale II;
Servizio sociale di gruppo II;
Servizio sociale di comunità II;
Ricerca sociale II;
Seminari su materie professionali.

Art. 176. — Per tutto quanto non è qui contemplato si richiamano le norme relative alle analoghe istituzioni universitarie.

La scuola può munirsi di un regolamento interno, proposto dal consiglio direttivo ed approvato dal consiglio di amministrazione dell'università.

NORME TRANSITORIE

Art. 177. — Coloro che, alla data di approvazione delle presenti modifiche di statuto, hanno già conseguito il diploma della scuola di servizio sociale, purchè siano in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 169, potranno ottenere il riconoscimento, a tutti gli effetti, del diploma, a condizione che presentino e discutano, nella forma e nei modi prescritti dall'articolo suddetto, una tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 22. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Determinazione delle modalità di recupero delle spese sostenute dallo Stato in favore di privati in occasione di calamità naturali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità:

1) terremoto verificatosi nel marzo 1952 a Santa Venerina, Zafferana Etnea ed Acireale (in provincia di Catania);

2) alluvione verificatasi il 16 marzo 1953 nel territorio del comune di Siracusa;

3) ciclone verificatosi il 15 novembre 1956 nel territorio di Comitini (in provincia di Agrigento);

4) nubifragio verificatosi il 18 ed il 19 ottobre 1958 nel territorio del comune di Torino del Sangro (in provincia di Chieti);

5) alluvione verificatasi durante l'inverno 1964-1965 nel territorio del comune di Grottammare (in provincia di Ascoli Piceno);

6) alluvione verificatasi nel novembre 1966 nel territoriò del comune di Porto Tolle, località Benelli e Scardovari (in provincia di Rovigo);

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

Decreta:

1) I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) *Persone fisiche*:

in ragione del 35 %, qualora il reddito, accertato ai fini della imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 500.000;

in ragione del 50 %, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 1.000.000;

in ragione del 75 %, qualora il reddito, accertato sempre ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 2.000.000;

in ragione del 100 %, negli altri casi;

b) *Società o Enti tassati in base al bilancio*:

in ragione del 100 %;

c) *Società o Enti collettivi*:

nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera *a*), con riferimento alla media dei redditi accertati ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti le società;

d) *Province, Comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, Istituti autonomi per le case popolari, Enti ecclesiastici e Istituti di beneficenza*:

in ragione del 35 %.

2) Il versamento potrà essere effettuato in dieci rate annuali posticipate uguali.

3) Il credito dello Stato è garantito da ipoteca ai sensi dell'art. 2817 del codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione, da iscriversi a cura dell'amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1970
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 175

(5368)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la fascia litorale ed il centro storico del comune di Paola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 agosto 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente la fascia litorale ed il centro storico nel comune di Paola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Paola (Cosenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, quale logica continuazione della costiera tirrenica già precedentemente vincolata che si configura in modo vario e ridente lungo la sponda occidentale della provincia di Cosenza, la porzione riferita al comune di Paola si adagia su di un territorio che dalle montagne rapido scende alla marina; in esso si snodano numerose strade di grande traffico dalle quali si godono incomparabili visioni paesaggistiche su tutta la zona e sul mare sino ad intravedere, nelle giornate limpide, le isole Eolie dominate dallo Stromboli; i tipici oliveti, le zone boschive sono costellate

di piccole caratteristiche borgate, di casolari ed in zona particolarmente adatta si adàgia l'abitato pittoresco della vecchia Paola con le sue monumentali chiese, le sue piazze caratteristiche e le viuzze tortuose valicate spesso da archi trionfali che ricordano il grande Santo di Paola; accostato all'abitato, in un'amenissima valletta che al di là della roccia del miracolo si apre verso il mare, si eleva il celebre convento paolano primo nucleo nell'ordine dei minimi voluto ed in parte costruito dallo stesso San Francesco; l'insieme di tutti gli elementi paesistici citati si fondono mirabilmente con gli inserti voluti dall'uomo;

Decreta:

La zona comprendente la fascia litorale e il centro storico sito nel territorio del comune di Paola (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: cominciando da nord, confine col comune di Fuscaldo sino al punto in cui esso interseca una linea ideale a 100 metri a monte della strada statale tirrenica inferiore n. 18; indi questa linea ideale sino al punto in cui essa interseca la strada comunale Lisciata. Da questo punto, mappali 105 e 98 (foglio n. 8), breve tratto della strada comunale Valle del Ciliegio, i mappali 122, 123, 125, 129 (foglio n. 8), i mappali 57, 58, 103, 106, 107, 96, 137, 134, 138 (foglio n. 11), tratto della strada comunale Cavatina Gallinaro indi i mappali 19, 16, 20, 26, 27, 40, 41 (foglio n. 14). Tratto della strada comunale Jacinella, tratto della strada comunale Paola Montalto Uffugo, il mappale 76 (foglio n. 18), tratto della strada comunale Paola-Rivirano, il mappale 114 (foglio n. 18), tratto del torrente che percorre il vallone Palazzo sino alla sua intersezione con la strada nazionale Paola Marina-Castiglione Cosentino Scalo, tratto di detta strada indi parte del viadotto della nuova strada per Cosenza sul torrente Scirocco, tratto del torrente Scirocco sino a che essa tocca la strada comunale Casalinella-Deuda, tratto di detta strada indi il mappale 147 (foglio n. 28), tratto del torrente Deuda che segna il confine con il comune di S. Lucido sino a raggiungere la battigia del mare. L'intera battigia del mare sino a raggiungere a nord il confine con il comune di Fuscaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Paola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi 2 agosto 1968, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie della Calabria sita in via Montesanto n. 22, Cosenza, debitamente convocata si è riunita, alle ore 10, la commissione per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) PAOLA (Cosenza) - Fascia litorale e centro storico;

2) Varie.

(*Omissis*).

Il vincolo è delimitato nel seguente modo:

Cominciando da nord, confine col comune di Fuscaldo sino al punto in cui esso interseca una linea ideale a 100 metri a monte della strada statale tirrena inferiore n. 18, indi questa linea sino al punto in cui essa interseca la strada comunale Lisciata. Da questo punto, mappali 105 e 98 (foglio n. 8), breve tratto della strada comunale Valle del Ciliegio, i mappali 122, 123, 125, 129 (foglio n. 8), i mappali 57, 58, 103, 106, 107, 96, 137, 138 (foglio n 11), tratto della strada comunale Cavatina Gallinaro indi i mappali 19, 16, 20, 26, 27, 40, 41 (foglio n. 14). Tratto della strada comunale Jacinella, tratto della strada comunale Paola Montalto Uffugo, il mappale 76 (foglio n. 18), tratto della strada comunale Paola-Rivirano, il mappale 114 (foglio n. 18), tratto del torrente che percorre il vallone Palazzo sino alla sua intersezione con la strada nazionale Paola Marina-Castiglione Cosentino Scalo, tratto di detta strada indi parte del viadotto della nuova strada per Cosenza sul torrente Scirocco, tratto del torrente Scirocco sino a che essa tocca la strada comunale Casalinella-Deuda, tratto di detta strada indi il mappale 147 (foglio n. 28), tratto del torrente Deuda il confine con il comune di S. Lucido sino a raggiungere la battigia del mare. L'intera battigia del mare sino a raggiungere a nord il confine col comune di Fuscaldo.

(*Omissis*).

(5413)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza presentate dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa 9 c.a. (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 9 m.a.g. (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata certa per i

primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 10a (2t) c.a., relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 10 c.a., relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 19 maggio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(5370)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della regione autonoma della Valle d'Aosta sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1968.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Personale	Alberghi				
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria	Locande
Intermedi	120.000	—	—	—	—
1ª categoria	90.000	85.000	80.000	—	—
2ª categoria	74.000	68.000	65.000	60.000	58.000
3ª categoria	57.500	56.500	55.000	54.000	51.000

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese ragguagliato a ventisei giornate e si intendono comprensive del valore del vitto e dell'alloggio valutato in L. 10.800 della tredicesima e della quattordicesima mensilità.

Nel caso di modifica dei valori di vitto ed alloggio, stabilita con decreto ministeriale, le retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

Le indennità di malattia e infortuni sul lavoro saranno corrisposte sui valori delle retribuzioni medie.

Agli effetti dell'assicurazione degli infortuni sul lavoro, in esecuzione degli articoli 116 e 117 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale alla retribuzione media o convenzionale giornaliera (o ad 1/300 della retribuzione media o convenzionale annua o ad 1/25 della retribuzione media o convenzionale mensile); la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è uguale alla retribuzione media o convenzionale annua (o a 12 volte la retribuzione media o convenzionale mensile o a 300 volte la retribuzione media o convenzionale giornaliera), ferma restando in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 citato. Inoltre per il combinato disposto del primo comma dell'articolo 30 e dell'art. 41 del richiamato testo unico, le sopraindicate retribuzioni medie o convenzionali valgono anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945. n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 30 giugno 1968.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino e provincia.

Categoria e qualifica del personale	Categorie alberghi				
	Alberghi lusso	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi di 3ª 4ª categoria	Piccoli alberghi Pensioni Locande
Personale con mansioni non impiegatizie (intermedi)					
Uomini	112.000	107.000	—	—	—
Donne	101.000	91.000	—	—	—
Personale con mansioni non impiegatizie (salariati)					
1ª categoria uomini	98.000	91.000	86.000	—	—
1ª categoria donne	91.000	82.000	80.000	—	—
2ª categoria uomini oltre 18 anni	91.000	82.000	80.000	77.000	77.000
2ª categoria uomini inferiore a 18 anni	78.000	73.000	71.000	69.000	63.000
2ª categoria donne oltre 18 anni	82.000	75.000	72.000	69.000	—
2ª categoria donne inferiore a 18 anni	68.000	66.000	64.000	62.000	—
3ª categoria uomini oltre 18 anni	82.000	77.000	72.000	69.000	62.000
3ª categoria uomini inferiore a 18 anni	66.000	66.000	62.000	61.000	55.000
3ª categoria donne oltre 18 anni	75.000	68.000	66.000	62.000	57.000
3ª categoria donne inferiore a 18 anni	59.000	55.000	55.000	53.000	49.000

Note:

1) La tabella di cui sopra trova applicazione per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Torino città.

2) *Provincia di Torino*:

a) per gli alberghi, pensioni e locande a carattere annuale, riduzione del 10 % della tabella retribuzioni medie;

b) per gli alberghi della provincia a carattere stagionale:

10 % di aumento se la durata della stagione e dell'impiego non supera i due mesi;

5 % di aumento se tale durata è superiore ai due mesi.

3) Le retribuzioni medie come sopra determinate, devono intendersi calcolate per mese, ragguagliate a ventisei giornate lavorative. Le retribuzioni medie stesse si intendono comprensive del valore vitto e alloggio, gratifica natalizia, 14ª mensilità, festività e lavoro straordinario.

4) Per la classifica del personale si fa riferimento a quello previsto dal contratto nazionale di categoria.

5) Al personale femminile che disimpegni mansioni maschili o prevalentemente maschili, la retribuzione media convenzionale è quella per la qualifica corrispondente maschile.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni a scadenza e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni a scadenza e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

Tariffa 75 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 07K (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Opzione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia su due teste adeguabile annualmente, interamente o parzialmente reversibile;

Opzione per la conversione del capitale esigibile a scadenza per le forme miste adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, in una rendita vitalizia adeguabile;

Condizioni speciali per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Condizioni speciali per la conversione del capitale esigibile a scadenza per le forme miste adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, in una rendita vitalizia adeguabile.

Roma, addì 23 maggio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(5334)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Iscrizione nel registro delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto di duecentoventuno vitigni ad uve da vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto in particolare l'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica il quale istituisce, presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, il registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ed alla certificazione;

Considerato che ai sensi del predetto art. 11, la iscrizione delle varietà di viti nell'anzidetto registro è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che le varietà siano sufficientemente omogenee e stabili;

Vista la nota n. 833 del 10 aprile 1970, con la quale il direttore dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, propone la iscrizione d'ufficio di duecentoventuno vitigni ad uva da vino, descritti nella raccolta delle monografie concernenti i principali vitigni da vino coltivati in Italia, edita a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che la sussistenza dei requisiti richiesti dal terzo comma del citato art. 11 per la iscrizione nel menzionato registro, sono stati, per i vitigni anzidetti, accertati a suo tempo dalla commissione per lo studio ampelografico dei principali vitigni ad uve da vino coltivati in Italia, nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata;

Decreta:

I seguenti vitigni ad uve da vino, descritti nella raccolta di monografie di cui alle premesse, sono iscritti nel registro delle varietà di viti istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164:

1.	Abbuoto	nero
2.	Aglianico	nero
3.	Albana	bianco
4.	Albaranzuuli bianco	bianco
5.	Albarola	bianco
6.	Aleatico	nero
7.	Alicante	nero
8.	Alicante Bouscht	nero
9.	Ancellotta o Lancellotta	nero
10.	Ansonica	bianco
11.	Arneis	bianco
12.	Arvesiniadu	bianco
13.	Asprinio bianco	bianco
14.	Avanà	nero
15.	Avarengo	nero
16.	Barbera	nero
17.	Barbera bianca	bianco
18.	Barsaglina	nero
19.	Bellone	bianco
20.	Bervedino	bianco
21.	Biancame	bianco
22.	Bianchetta genovese	bianco
23.	Bianchetta trevigiana	bianco
24.	Bianco d'Alessano	bianco
25.	Biancolella	bianco
26.	Biancone di Portoferraio	bianco
27.	Blanc de Morgex	bianco
28.	Bombino bianco	bianco
29.	Bombino nero	nero
30.	Bonamico	nero
31.	Bonarda piemontese	nero
32.	Bosco	bianco
33.	Bovale grande o B. di Spagna	nero
34.	Bovale sardo	nero
35.	Bracciola nera	nero
36.	Brachetto	nero
37.	Cabernet Franc	nero
38.	Cabernet Sauvignon	nero
39.	Caddiu	nero
40.	Cagnulari	nero
41.	Calabrese	nero
42.	Caloria	nero
43.	Canaiolo bianco	bianco
44.	Canaiolo nero	nero
45.	Canina nera	nero
46.	Cannonao	nero
47.	Caricagiola	nero

48. Carica l'Asino bianco
49. Carignano nero
50. Carricante bianco
51. Castiglione nero
52. Catanese nero nero
53. Catarratto bianco comune bianco
54. Catarratto bianco lucido bianco
55. Cesanese comune nero
56. Cesanese d'Affile nero
57. Chasselas dorato bianco
58. Ciliegiolo nero
59. Cococciola bianco
60. Coda di volpe bianca bianco
61. Colombana nera nero
62. Colorino nero
63. Cortese bianco
64. Corvina veronese nero
65. Croatina nero
66. Dolcetto nero
67. Doux d'Henry nero
68. Durella bianco
69. Erbaluce bianco
70. Falanchina bianco
71. Favorita bianco
72. Fiano bianco
73. Foglia tonda nero
74. Forastera bianco
75. Fortanà nero
76. Francavidda bianco
77. Frappato di Vittoria nero
78. Freisa nero
79. Fumin nero
80. Gaglioppo nero
81. Gamay nero
82. Garganega bianco
83. Girò nero
84. Grecanico dorato bianco
85. Grechetto bianco
86. Greco o Greco di tufo bianco
87. Greco bianco bianco
88. Greco nero nero
89. Grignolino nero
90. Grillo bianco
91. Groppello di S. Stefano nero
92. Groppello gentile nero
93. Guarnaccia bianco
94. Impigno bianco
95. Incrocio Manzoni 2.15 nero
96. Incrocio Terzi I nero
97. Lagrein nero
98. Lambrusco a foglia frastagliata nero
99. Lambrusco di Sorbara nero
100. Lambrusco Grasparossa nero
101. Lambrusco Maestri nero
102. Lambrusco Marani nero
103. Lambrusco Montericco nero
104. Lambrusco Salamino nero
105. Lambrusco Viadanese nero
106. Livornese bianca bianco
107. Maceratino bianco
108. Maiolica nero
109. Malvasia bianca di Candia bianco
110. Malvasia B. Lunga o del Chianti bianco
111. Malvasia del Lazio bianco
112. Malvasia di Candia aromatica bianco
113. Malvasia di Casorzo nero
114. Malvasia di Lipari bianco
115. Malvasia di Sardegna bianco
116. Malvasia di Schierano nero
117. Malvasia istriana bianco
118. Malvasia nera di Brindisi nero
119. Malvasia nera di Lecce nero
120. Mammolo nero
121. Marzemino nero
122. Mazzese nero
123. Merlot nero
124. Minnella bianca bianco
125. Molinara nero
126. Monica nero
127. Montepulciano nero
128. Montonico bianco bianco
129. Montù bianco
130. Moscato bianco bianco
131. Moscato giallo bianco
132. Muller Thurgau bianco
133. Nasco bianco
134. Nebbiolo nero
135. Negrara trentina nero
136. Negrotto nero
137. Negretto amaro nero
138. Nerello Cappuccio nero
139. Nerello Mascalese nero
140. Neretta cuneese nero
141. Neretto di Bairo nero
142. Neyret nero
143. Nocera nero
144. Nosiola bianco
145. Nuragus bianco
146. Ortrugo bianco
147. Ottavianello nero
148. Pascale di Cagliari nero
149. Pavana nero
150. Pecorino bianco
151. Perricone nero
152. Petit rouge nero
153. Piccola nera nero
154. Picolit bianco
155. Piedirosso nero
156. Pigato bianco
157. Pignola valtellinese nero
158. Pinella bianco
159. Pinot bianco bianco
160. Pinot grigio grigio
161. Pinot nero nero
162. Plassa nero
163. Pollera nera nero
164. Primitivo nero
165. Prosecco bianco
166. Prunesta nero
167. Raboso Piave nero
168. Raboso veronese nero
169. Retagliado bianco bianco
170. Ribolla gialla bianco
171. Riesling italico bianco
172. Riesling renano bianco
173. Rollo bianco
174. Rondinella nero
175. Rossara trentina nero
176. Rossese nero
177. Rossignola nero
178. Rossola nera nero
179. Sagrantino nero
180. Sangiovese nero
181. Sauvignon bianco
182. Schiava gentile nero
183. Schiava grigia nero
184. Schiava grossa nero
185. Schiava lombarda nero
186. Sciascinoso nero
187. Semidano bianco
188. Semillon bianco
189. Sgavetta nero
190. Sylvaner verde bianco
191. Syrah nero
192. Teroldego nero
193. Terrano nero
194. Timorasso bianco
195. Tocai friulano bianco
196. Tocai rosso nero
197. Torbato bianco
198. Traminer aromatico rosso
199. Trebbiano di Soave bianco
200. Trebbiano giallo bianco
201. Trebbiano romagnolo bianco
202. Trebbiano spoletino bianco
203. Trebbiano toscano bianco
204. Trevisana nera nero
205. Turca nero
206. Uva di Troia nero
207. Uva rara nero
208. Verdea bianco
209. Verdeca bianco

210. Verdicchio bianco	bianco
211. Verdiso	bianco
212. Verduzzo friulano	bianco
213. Verduzzo trevigiano	bianco
214. Vermentino	bianco
215. Vermentino nero .	nero
216. Vernaccia di Oristano .	bianco
217. Vernaccia di S. Gimignano .	bianco
218. Vernaccia nera .	nero
219. Vespaiola .	bianco
220. Vespolina	nero
221. Vien de Nus	nero

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(5373)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti delle aziende appartenenti alle categorie dell'industria, dell'artigianato e del commercio operanti nella provincia di Asti, è determinato come segue:

Vitto:

1° pasto .	L. 200 — giorn., pari a	L. 6.000 mens.;
2° pasto . . .	» 150 — giorn., pari a	» 4.500 mens.

Alloggio:

Compresa eventuale fornitura di luce e riscaldam.	» 83,33 giorn., pari a	» 2.500 mens.
Totale .	L. 433,33 (arrotondato a L. 435)	L. 13.000

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(5360)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Iscrizione della varietà di orzo « Nudo Leonessa » nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche di una varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, il menzionato art. 7, prevede la possibilità, da parte della commissione di cui al precedente comma, di proporre senz'altro al Ministro per l'agricoltura e le foreste, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro anzidetto;

Vista la lettera n. 290/S in data 24 marzo 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 25 febbraio 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, della varietà di orzo « Nudo Leonessa » per la quale la commissione ha constatato che gli accertamenti sulle caratteristiche della varietà stessa risultano già acquisiti da parte dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

Visto il verbale della predetta adunanza del 25 febbraio 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, la seguente varietà di orzo, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 25 febbraio 1970, è depositata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

Orzo « Nudo Leonessa »:

Origine della varietà: selezione da popolazione locale;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, via Cassia, 176, Roma.

Roma, addì 26 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(5536)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto ministeriale n. 2380-*bis* in data 21 maggio 1970, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale del comune di Genova, relative alle aree interessate dalle opere di edilizia scolastica.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, interessata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(5349)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 19-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Lucchetti Alfonso, con sede in Ancona, via Farina n. 30, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 19-AN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso per decesso del titolare.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Ancona.

(5276)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 20-AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Agostinelli Umberto, con sede in Ancona, piazza Plebiscito n. 13, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 20-AN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso per decesso del titolare.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Ancona.

(5275)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 103-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati nove punzoni recanti il marchio d'identificazione « 103-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « SOA » di Ronzan Giuseppe, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), via Colbacchini, n. 19.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(5295)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 178-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Poletto Antonio, con sede in Vicenza, piazza S. Gaetano, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 178-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso, per decesso del titolare.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(5434)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 282-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Celin Gastone, con sede in Vicenza, via Porto Rose n. 55, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 282-VI » ha dichiarato di aver smarrito, durante il trasferimento del proprio laboratorio, n. 5 (cinque) punzoni ricevuti il 30 giugno 1960.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(5435)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 101-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio d'identificazione « 101-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Menegotto Poliuto, con sede in Vicenza, via del Guanto, n. 10.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tredici analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(5288)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 110-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 110-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Argenterie G. Diatto, con sede in Ivrea (Torino), via Castigli, n. 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(5289)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 112-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 112-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Casorati Aldo, con sede in Milano, corso Venezia, n. 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(5290)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 20-AR ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati nove punzoni recanti il marchio d'identificazione « 20-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Tavanti & Viroli, con sede in Arezzo, via Bernardo Divizi, n. 15.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Arezzo.

(5291)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 412-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 412-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Capolupi Aldo, con sede in Vicenza, via Cadorna, n. 18.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sei analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(5292)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 155-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 155-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Anzichi Amelia, con sede in Vicenza, via Bevilacqua, n. 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(5293)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 136-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 136-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Vezzaro Ida, con sede in Vicenza, via Divisione Julia, n. 14.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(5294)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 38 Pubblica istruzione, foglio n. 12, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Bruno Sclafani avverso il decreto ministeriale del 21 aprile 1965, relativo al mancato riconoscimento di anzianità di servizio.

(5337)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini dei « Colli morenici mantovani del Garda ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini dei « Colli morenici mantovani del Garda » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini dei « Colli morenici mantovani del Garda »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli morenici mantovani del Garda » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Colli morenici mantovani del Garda » rosso o rosato, deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Rossanella (Molinara) 30-60 per cento;
Rondinella 20-50 per cento;
Negrara trentina 10-30 per cento.

Il vino « Colli morenici mantovani del Garda » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Garganega 20-50 per cento;
Trebbiano giallo (localmente noto come Castelli romani e-o Trebbiano Toscano 20-50 per cento;
Trebbiano nostrano (Trebbiano di Soave) e-o Pinot bianco 10-40 per cento.

Art. 3.

I vini « Colli morenici mantovani del Garda » devono essere prodotti nell'intero territorio agrario di collina denominato « Anfiteatro morenico mantovano del lago di Garda », con la esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana.

Tale zona è così delimitata:

il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provinciale di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (q. 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di S. M.ª Madd.ª immettendosi a q. 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malavia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando q. 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, q. 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (q. 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finchè a sud di Esenta (q. 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini di cui agli articoli 1 e 2 devono rispondere, per condizioni ambientali e di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini determinate e specifiche caratteristiche di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedecollinari, esposti prevalentemente a sud. sud-ovest e posti in terreni di origine morenica con esclusione di quelli umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini dei « Colli morenici mantovani del Garda » non deve essere superiore ai q.li 100 per Ha di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Mantova e nei comuni finitimi alla provincia di Mantova nelle provincie di Verona e Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Colli morenici mantovani del Garda » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10°,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini dei « Colli morenici mantovani del Garda », all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Colli morenici mantovani del Garda » rosso o rosato:

colore: rosato o rosso rubino chiaro, tendente al cerasuolo con l'invecchiamento;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, leggermente amarognolo;
gradazione acoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

« Colli morenici mantovani del Garda » bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: profumo delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' consentito l'uso in etichetta della specificazione « Rubino » per il vino « Colli morenici mantovani del Garda » rosso e « Chiaretto » per il « Colli morenici mantovani del Garda » rosato.

Il vino « Colli morenici mantovani del Garda » con la specificazione Chiaretto deve avere all'atto dell'immissione al consumo una gradazione minima complessiva di 11°,5.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti i vini lei « Colli morenici mantovani del Garda », può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni non superino del 20 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(5636)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera Sila

Con decreto ministeriale 26 marzo 1970, n. 6428/4332, registrato alla Corte dei conti in data 18 aprile 1970 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 113) è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 9.137.854 (lire novemilioni centotrentasettemila ottocentocinquantaquattro) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), della superficie di ettari 283.46.60 nei confronti della ditta BERLINGIERI Anselmo fu Annibale e altri, proprietario, e MISCIATELLI Lidia in ONETO, vedova BERLINGIERI, usufruttuaria in parte, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 799, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.925.000, già liquidato con decreto ministeriale 1° marzo 1958, n. 2157/61 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 3 maggio 1958) nella misura di L. 5.212.854.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 4.990.457 (lire quattromilioni novecentonovantamila quattrocentocinquantasette).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 10.200.000 (lire diecimilioni-duecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970.

(5140)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa operaia di consumo San Giuliano Milanese a r. l. », con sede in San Giuliano Milanese.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1970 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa operaia di consumo San Giuliano Milanese a r. l. », con sede in San Giuliano Milanese (Milano) composto dai signori:

Bochicchio dott. Vincenzo, presidente;

Petrella avv. Fernando e Fidanza rag. Claudio Massimo, membri.

(5342)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1970, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 735.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5745)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Castel Ritaldi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.649.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5749)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Cascia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.210.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5750)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Citerna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.566.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5751)

Autorizzazione al comune di Città della Pieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Città della Pieve (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.851.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5752)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Deruta (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.233.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5753)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.511.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5754)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.469.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5755)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.253.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5756)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Gualdo Tadino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.727.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5757)

Autorizzazione al comune di Lamezia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Lamezia Terme (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 925.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5758)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.595.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5759)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.280.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5760)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Marsciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.986.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5761)

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Montecastello Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.948.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5762)

Autorizzazione al comune di Nonantola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Nonantola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.669.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5763)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Norcia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.953.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5764)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.663.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5765)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Piegaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.367.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5766)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Panicale (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.168.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5767)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.640.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5768)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Pietralunga (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.590.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5769)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1970, il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5770)

Autorizzazione al comune di San Giustino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di San Giustino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.333.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5771)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.040.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5772)

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Torgiano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.655.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5773)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.303.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5774)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Umbertide (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.107.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5775)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.666.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5776)

Autorizzazione al comune di Valfabbrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1970, il comune di Valfabbrica (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.128.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 16 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	628,95	628,99	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	602,80	602,50	602 —	600,90	600,90	602,80	601,50	600,90	602,80	601,25
Franco svizzero .	145,70	145,85	145,88	145,85	145,80	145,79	145,85	145,85	145,79	145,87
Corona danese	83,87	83,85	83,90	83,87	83,80	83,85	83,86	83,87	83,87	83,87
Corona norvegese .	87,99	87,98	88,02	87,995	88 —	87,99	87,98	87,995	87,99	87,98
Corona svedese .	121,25	121,25	121,25	121,19	121,30	121,25	121,19	121,19	121,25	121,25
Fiorino olandese	173,49	173,48	173,56	173,56	173,50	173,47	173,54	173,56	173,49	173,44
Franco belga .	12,67	12,668	12,6725	12,67125	12,66	12,67	12,67	12,67125	12,67	12,665
Franco francese	113,92	113,90	113,93	113,89	113,90	113,92	113,89	113,89	113,92	113,88
Lira sterlina	1508,10	1506,50	1506,60	1506,60	1506,25	1508,10	1506,45	1506,60	1508,10	1506,50
Marco germanico .	172,75	172,85	172,98	172,96	172,70	172,75	172,94	172,96	172,75	172,89
Scellino austriaco .	24,31	24,31	24,31	24,31	24,25	24,31	24,3075	24,31	24,31	24,31
Escudo portoghese	22,01	22,01	22 —	21,99	22,10	22,01	22,04	21,99	22,01	22 —
Peseta spagnola .	9,03	9,03	9,04	9,038	9 —	9,03	9,0325	9,038	9,04	9,03

Media dei titoli del 16 giugno 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,275
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,60
» 3,50 % (Ricostruzione) .	75,175
» 5 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	79,975
» 5 % (Città di Trieste)	82,15
» 5 % (Beni esteri)	78,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,575
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,55
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,575
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,375
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	628,95
Dollaro canadese .	601,20
Franco svizzero	145,85
Corona danese .	83,865
Corona norvegese . .	87,987
Corona svedese .	121,19
Fiorino olandese	173,55
Franco belga	12,671
Franco francese	113,89
Lira sterlina . .	1506,525
Marco germanico . . .	172,95
Scellino austriaco . . .	24,309
Escudo portoghese	22,015
Peseta spagnola	9,035

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri del genio civile vi sono cinquantasei vacanze;

che dieci di tali posti sono stati messi a concorso con il decreto ministeriale n. 10060 in data 6 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1970, registro n. 9, foglio n. 24;

che dei restanti quarantasei posti l'amministrazione intende, per ora, metterne a concorso solamente quindici;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) diploma di geometra;

b) diploma di perito industriale edile;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalle vigenti legislazioni ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Palermo e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.
Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.
Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1970
Registro n. 10, foglio n. 139

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi, caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici aventi sede nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 - legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età;

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(5327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli ad otto posti di architetto in prova delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1969, registro n. 58, foglio n. 118, con il quale veniva bandito un concorso per esame e per titoli ad otto posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli ad otto posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1968 sopracitato, risulta così composta:

Presidente:

Prosperi Valenti dott. Simone, consigliere di Stato.

Membri:

Apolloni-Ghetti arch. Bruno Maria, ordinario nell'Università di Bari;

Valle prof. Cesare, ordinario nella facoltà di ingegneria, Università di Roma;

Dillon prof. arch. Armando, soprintendente di 1ª classe, Roma;

Di Geso ing. Giovanni, soprintendente ai monumenti, Napoli.

Il dott. Aurelio Adorno, direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione, graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970.

Spesa presumibile L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1970
Registro n. 27, *foglio n.* 141

(5316)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Napoli.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia della Università di Napoli si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia dell'Università di Napoli, con inizio il giorno 30 giugno 1970 alle ore 9.

(5952)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1970, n. **75**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'« Ospedale Mauriziano di Aosta ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *marzo* 1970)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 12 febbraio 1968 n. 132, sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1969 n. 17, recante norme integrative e di attuazione della predetta legge 12 febbraio 1968 n. 132;

Vista la legge 5 novembre 1962 n. 1596, dalla quale risulta che l'Ordine Mauriziano ha come scopo oltre l'assistenza ospedaliera anche finalità diverse;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 7 marzo 1969, n. 628, relativa alla costituzione in ente ospedaliero dell'Ospedale Mauriziano di Aosta;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla costituzione in ente ospedaliero dell'Ospedale Mauriziano di Aosta, appartenente all'Ordine Mauriziano, con sede in Torino, nonchè alla determinazione del patrimonio del nuovo ente;

Visto il proprio decreto n. 23, in data 23 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio regionale di sanità, detto ospedale Mauriziano è stato classificato ospedale regionale;

Preso atto della lettera n. 900.2/2934, in data 7 ottobre 1969, con la quale il Ministero della sanità ha dichiarato di ritenere che la commissione provinciale di Torino — nominata a' sensi dell'art. 5 della richiamata legge 12 febbraio 1968, n. 132, con l'incarico di procedere all'individuazione ed allo inventario dei beni da trasferire ai costituendi enti ospedalieri della provincia di Torino — fosse competente anche relativamente allo scorporo dei beni di proprietà dell'Ordine Mauriziano, esistenti nella regione Valle d'Aosta, considerato che la sede centrale dell'Ordine Mauriziano è a Torino;

Visti i verbali delle sedute che l'anzidetta commissione provinciale di Torino ha tenuto in data 26 giugno 1969, 18 ottobre 1969, 22 novembre 1969 e 6 dicembre 1969 e la documentazione allegata ai predetti verbali;

Dato atto che — a' sensi della legislazione vigente — il costituendo ente ospedaliero « Ospedale Mauriziano di Aosta » e da riconoscersi legittimato attivo a proporre azione legale per l'eventuale assegnazione in proprietà di beni immobili o mobili non scorporati dai beni di pertinenza dell'Ordine Mauriziano e, quindi, non trasferiti al patrimonio del nuovo ente ospedaliero;

Vista la nota n. 900.2/151, del gennaio 1970, indirizzata dal Ministero della sanità — Direzione generale osped. div. II, all'Assessore regionale della sanità e dell'assistenza sociale, con la quale vengono rimessi, per competenza, all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta i verbali con relativi allegati delle riunioni tenute dalla commissione di cui sopra;

Visti gli articoli 3 e 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

Art. 1.

L'« Ospedale Mauriziano di Aosta » è costituito in ente ospedaliero, con sede in Aosta, a' sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito dai beni immobili, come in appresso elencati e descritti in catasto, e dai beni mobili di cui al verbale n. 12 della riunione tenuta il 22 novembre 1969 dalla commissione citata in premessa, così come indicati e specificati negli allegati *F*) e *G*), che formano parte integrante del presente decreto:

Comune di Aosta

Ditta: Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (Partita 4037/5571 del catasto terreni):

a) incolto produttivo, f. XXV, mappale n. 229 della superficie di mq. 124, r.d. 04, r.a. 01;

b) prato irriguo di 1ª, f. XXV, mappale n. 228 della superficie di mq. 490, r.d. 43,20, r.a. 18,13;

c) prato irriguo di 1ª, f. XXV, mappale n. 293 della superficie di mq. 1104, r.d. 88,32, r.a. 40,85;

d) prato irriguo di 1ª, f. XXV, mappale n. 293 della superficie di mq. 5278, r.d. 422,24, r.a. 195,39;

e) area urbana, f. XXV, mappale n. 258 della superficie di mq. 19.653 r.d. — r.a. —;

Su detta area urbana insistono le seguenti costruzioni: (partita 491 del N.C.E.U.)

1) edificio costituente il complesso ospedaliero (corpo principale e padiglione infetti) f. XXV, mappali n. 302 e 304, categ. B/2, classe 3ª MC 62.814, r.c. 87.939;

2) edificio adibito a farmacia, f. XXV, mappale n. 303, categ. A/2, classe 1ª vani 12,50 r.c. 5925.

Ditta: Ordine Mauriziano con sede in Torino. via Magellano, 1 - (Partita 2061 del N.C.E.U.):

a) alloggio distinto al f. 40 con il n. **244**/34, piano 4, via Gramsci n. 28, categ. A/1, classe 2ª vani 9,5 r.c. 6783;

b) alloggio distinto al f. 40 con il n. 244/59, piano 4 via Gramsci n. 3, categ. A/1, classe 2ª, vani 7,5 r.c. 5355.

Comune di Torgnon:

Ditta: Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (Partita 1311 del catasto terreni):

a) pascolo, f. II, mappale n. 3 della superficie di mq. 175.440, r.d. 131,58, r.a. 61,40;

b) bosco di alto fusto, f. II, mappale n. 4 della superficie di mq. 111.626, r.d. 267,90, r.a. 11,16;

c) bosco di alto fusto, f. II, mappale n. 8 della superficie di mq. 29.711, r.d. 71,31, r.a. 2,97;

d) incolto produttivo, f. II, mappale n. 22 della superficie di mq. 53.680, r.d. 8,05, r.a. 2,68;

e) stagno, f. III, mappale n. 1 della superficie di mq. 13.588, r.d. —, r.a. —;

f) pascolo, f. III mappale n. 2 della superficie di mq. 743.446, r.d. 557,58, r.a. 260,21;

g) bosco di alto fusto, f. III, mappale n. 3 della superficie di mq. 65.356, r.d. 457,49, r.a. 13,07;

h) fabbricato rurale, f. III, mappale n. 4 della superficie di mq. 148, r.d. —, r.a. —;

i) pascolo, f. III, mappale n. 17 della superficie di mq. 225.679, r.d. 78,99, r.a. 33,85;

l) bosco di alto fusto, f. III, mappale n. 21 della superficie di mq. 71.374, r.d. 499,61, r.a. 14,27;

m) bosco di alto fusto, f. III, mappale n. 23 della superficie di mq. 66.838, r.d. 160,41, r.a. 6,68;

n) fabbricato rurale, f. V, mappale n. 1 della superficie di mq. 364, r.d. —, r.a. —;

o) bosco di alto fusto, f. V, mappale n. 2 della superficie di mq. 525.993, r.d. 3681,95, r.a. 105,20;

p) pascolo, f. V, mappale n. 3 della superficie di mq. 126.008, r.d. 163,81, r.a. 69,30;

q) fabbricato rurale, f. V, mappale n. 4 della superficie di mq. 208, r.d. —, r.a. —;

r) fabbricato rurale, f. V, mappale n. 5 della superficie di mq. 77, r.d. —, r.a. —;

s) pascolo, f. V, mappale n. 6 della superficie di mq 170.880, r.d. 649,34, r.a. 375,94;

t) fabbricato rurale, f. V, mappale n. 7 della superficie di mq. 232, r.d. —, r.a. —;

u) fabbricato rurale, f. V, mappale n. 9 della superficie di mq. 162, r.d. —, r.a. —;

v) fabbricato rurale, f. V, mappale n. 10 della superficie di mq. 40, r.d. —, r.a. —.

Ditta: Ospedale Mauriziano di Aosta - Freppa Luciano ed altri - (Partite 724/725 del catasto terreni):

Pascolo, f. II, mappale n. 7 della superficie di mq. 132.465, r.d. 99,35, r.a. 46,36.

Ditta: Freppaz Fortunato, Quinto, Giovanni-Abele; Freppaz Giuditta fu Luciano; Freppaz Giovanni fu Giovanni-Leopoldo; Frex Cesarina, proprietari; Frex Cesarina fu Giacomo, usufruttuaria in parte - Possesso contestato dall'Ospedale Mauriziano di Aosta - (Partita n. 1788):

Bosco di alto fusto, f. II, mappale n. 9 della superficie di mq. 247.235, r.d. 593,58, r.a. 24,73.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti uffici finanziari statali, con i benefici fiscali previsti dall'art. 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della giunta regionale, si provvederà, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero ed alla indicazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'ente stesso secondo il disposto dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, promuovendone la costituzione, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di nomina del commissario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali e nel « Bollettino Ufficiale » della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 marzo 1970

Il Presidente: BORDON

(5178)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.